



# COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

CAP 31020 - PIAZZA MARCONI, 2

19 GEN. 1993

CONCESSIONE EDILIZIA



Prot. n. 9381  
Concessione n. 288/92

OGGETTO: Concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di  
AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA - VARIANTE ALLA  
CONCESSIONE EDILIZIA 98/90 DEL 11/06/90

IL SINDACO

Vista la domanda presentata:

Sig. LEIBALLI CARNI s.p.a.	Sig.
Via NAZIONALE	Via
Città SAN FIOR	Città
C.F. 00197170269	C.F.

intesa ad ottenere la concessione per l'esecuzione dei lavori di  
AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA - VARIANTE ALLA CONCESSIONE  
EDILIZIA 98/90 DEL 11/06/90  
in CASTELLO ROGANZUOLO in Via NAZIONALE  
nel terreno censito catastalmente al Foglio n. 4° mapp. n.  
130 131 132 ;

Visto il parere del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. in  
data con esito favorevole;

Sentita la Commissione Comunale di Edilizia che nella seduta  
del 9/12/92 verbale n. 396 ha espresso parere FAVOREVOLE ;

Visto l'art. 220 del T.U.L.S. approvato con R.D. n. 1265 del  
27.7.1934

Vista la Legge 17.8.1942, n. 1150 modificata dalla Legge  
6.8.1968 n. 765, nonché la Legge 28.1.1977 n. 10 e successive  
modificazioni ed integrazioni;


Vista la Legge Regionale n. 61 del 27.6.1985;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale con annesso  
Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione;

Vista la Legge =====

CONCEDE

al:		
Sig. LEIBALLI CARNI s.p.a.	Sig.	
Via NAZIONALE	Via	
Città SAN FIOR	Città	



# COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

31020 - PIAZZA MARCONI, 2

TEL. 0438/76002-76030 - FAX 0438/768052 - C.F. 82002790267

l'esecuzione dei lavori di cui al progetto presentato ed approvato, a condizione che siano integralmente osservate le vigenti prescrizioni in materia di edilizia, igiene e polizia locale, oltre alla buona regola d'arte. La realizzazione dell'opera è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- a) L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla notifica;
- b) il termine di ultimazione è stabilito in tre anni dalla data del loro inizio;
- c) la presente concessione dovrà essere disponibile in cantiere a disposizione dei funzionari Municipali preposti al controllo ai quali dovrà essere consentito il libero accesso al cantiere stesso;
- d) l'occupazione temporanea e permanente oppure la manomissione di suolo e sottosuolo pubblico per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente concessione, dovrà essere autorizzata dal Sindaco;
- e) nel cantiere, per tutta la durata dei lavori, dovrà essere esposta e visibile al pubblico una tabella delle dimensioni di cm. 100 x 80, con le seguenti indicazioni:
  - 1 - oggetto della concessione;
  - 2 - progettista;
  - 3 - direttore dei lavori;
  - 4 - impresa;
  - 5 - titolare della concessione;
  - 6 - numero e data concessione;
- f) il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con adeguata recinzione provvisoria, lungo i lati prospicienti spazi aperti al pubblico; le recinzioni devono avere un'altezza non inferiore a m. 2.00, e se sporgenti devono essere evidenziate mediante zebra e munite di luci rosse;
- g) il proprietario ha l'obbligo di ottenere dal Genio Civile, l'autorizzazione ad eseguire le opere a norma della Legge n. 64 del 2.2.1974, per le costruzioni sismiche;
- h) è fatto obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di depositare presso l'ufficio Urbanistica, progetto dell'impianto termico (Legge 30.4.1976, n. 373 - D.M. 23.11.1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali");
- l) è fatto obbligo di rispettare integralmente la Legge Statale n. 1086 del 5.11.1971;
- m) le opere in oggetto di concessione non potranno essere abitate o usate senza il rilascio da parte del Sindaco di un certificato rispettivamente di abitabilità o agibilità o uso, come previsto dalla Legge Regionale n. 61 del 7.6.1985;
- n) lo scarico delle acque dovrà essere eseguito secondo quanto previsto dalla Legge 10.5.1976 n. 319 ottenendo la prescritta autorizzazione.

Dovrà essere assicurata la sicurezza nei cantieri edili secondo quanto previsto dal D.P.R. del 7.1.1956 n. 164.



# COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

CAP 31020 - PIAZZA MARCONI, 2

TEL. 0438/76002-76030 - FAX 0438/768052 - C.F. 82002790267

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente Concessione se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Tutti i firmatari del progetto sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di Legge e di regolamenti, come dalle modalità esecutive fissate nella presente Concessione.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Dalla Sede Municipale, li



L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
Eugenio Pizzol

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella Concessione.

Dà atto con la presente sottoscrizione di aver ricevuto copia della Concessione e dei relativi allegati, in numero di ~~due~~ due

San Fior

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI SAN FIOR - PROVINCIA DI TREVISO

M. <sup>69</sup>.....reg. n. ....

Il sottoscritto messo comunale attesto di aver notificato in data.....19.01.1993.....

copia del presente atto al Sig.....<sup>SPA</sup>.....

mediante consegna a mani di <sup>Sebelli</sup>.....  
<sup>Duca</sup>..... (leg. 20/1/93).....

San Fior, li.....19.01.1993.....



IL MESSO COMUNALE  
(Zozetto Umberto)